

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2022, n. 5-5963

**Legge 21/2001, art. 6, comma 3. L.R. 3/2010, art. 19, comma 5. Programmazione intervento di manutenzione straordinaria con nuovo vincolo di destinazione ambito territoriale ATC Piemonte SUD. Autorizzazione all'utilizzo dell'importo di euro 64.083,97 per un intervento localizzato nel Comune di Racconigi (PI 9315). Modifica parziale DGR n. 8-1004 del 14/02/2020.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 *“Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977”*;

per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, gli uffici regionali della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/2001 trasmessa alle ATC del Piemonte hanno richiamato i criteri da rispettare per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001, stabilendo che la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall'ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

la Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010 ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, e dunque alle procedure oggi disciplinate dal Regolamento n. 4/R/2013 *“Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”*.

Premesso inoltre che:

Regione Piemonte con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato le norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica annualmente incassati dall'ente gestore;

per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9;

il suddetto Regolamento n. 5/R è stato approvato da parte della Giunta Regionale in data 29 marzo 2019 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 14S1 del 4/4/2019;

l'art. 9, comma 1, del citato Regolamento stabilisce che la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui trattasi, incassati annualmente da ogni ente gestore, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che rimane nella disponibilità dell'ente gestore, non può essere inferiore a un importo annuo per ciascun alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente con proprio provvedimento;

è stata data attuazione a tale previsione regolamentare con Determinazione Dirigenziale del Settore Politiche di Welfare abitativo, Direzione regionale Sanità e Welfare, n. 1161 del 14 ottobre 2020.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare:

è stata presentata al Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte SUD con nota Prot. n. 23750 del 12/09/2022 una richiesta di rimodulazione di un intervento già precedentemente autorizzato dalla Regione e localizzato nel Comune di Racconigi (CN); il nuovo intervento è qui di seguito meglio dettagliato:

A) Intervento nel Comune di RACCONIGI, via Castelli n. 1 su fabbricato di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà comunale, in gestione all'ATC Piemonte SUD;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte SUD n. 175 del 23/08/2022

parere STD n. 266 del 4/08/2022

QTE SM

Importo : euro 64.083,97

Tipologia: lavori di manutenzione straordinaria (lavori di sostituzione generatore di calore, riqualificazione atrio d'ingresso e installazione linea vita a servizio della copertura)

-la necessità di rimodulazione dell'intervento, già autorizzato dalla Regione con D.G.R. n.8-1004 del 14/02/2020 per l'importo di euro 64.083,97 per un intervento di manutenzione straordinaria per la riqualificazione alloggi e manto di copertura, in Racconigi (CN), con l'attribuzione del numero di programma PI 9315, è sorta in seguito alla necessità di rivedere il progetto precedentemente approvato, e di approvare un nuovo progetto esecutivo, predisposto dal Servizio Manutenzione delle sedi operative di Cuneo, al fine di dare la priorità solo a determinati lavori diversi da quelli precedentemente autorizzati;

-alla luce della documentazione istruttoria trasmessa dall'ATC Piemonte SUD, si rende necessario provvedere a individuare, per il PI 9315, a parziale modifica di quanto autorizzato con D.G.R. n.8-1004 del 14/02/2020 un nuovo vincolo di destinazione per interventi di manutenzione straordinaria (lavori di sostituzione generatore di calore, riqualificazione atrio d'ingresso e installazione linea vita a servizio della copertura anziché lavori di riqualificazione alloggi e manto di copertura per tale programma, mantenendo inalterato l'importo autorizzato e il medesimo numero di PI già attribuito (PI 9315);

- la documentazione trasmessa dall'ATC del Piemonte SUD in relazione all'intervento sopra indicato, comprensiva del parere favorevole espresso dalla Struttura Tecnica Decentrata (STD), risulta coerente sia con i criteri regionali di cui alla nota Prot. 3587/18 del 20/04/2001 sopra citata sia con quanto previsto dal Regolamento n. 4/R/2013 sui programmi di edilizia sociale sovvenzionata;

- la richiesta di autorizzazione relativa al nuovo vincolo di destinazione formulata dall'ATC del Piemonte SUD attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, Legge 21/2001 e la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

- è stata verificata dal Settore Politiche di Welfare Abitativo la consistenza delle giacenze dei fondi ex art. 25 della Legge 513/1977 depositati presso l'ATC Piemonte Sud;

- risulta possibile, a parziale modifica di quanto disposto con la D.G.R. n. 8-1004 del 14/02/2020, mantenendo inalterato il numero di PI già attribuito (PI 9315) e l'importo autorizzato (euro 64.083,97), attribuire un nuovo vincolo di destinazione per interventi di manutenzione straordinaria (lavori di sostituzione generatore di calore, riqualificazione atrio d'ingresso e installazione linea vita a servizio della copertura anziché lavori di riqualificazione alloggi e manto di copertura) all'intervento di cui alla lettera A) sopra descritto.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud all'utilizzo dell'importo di euro 64.083,97 per l'intervento sopra indicato a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa a parziale modifica di quanto già autorizzato con la D.G.R. n.8-1004 del 14/02/2020.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge n. 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, Legge n. 21/2001;

visto l'art. 19, comma 5, L.R. n. 3/2010;

visto il Regolamento n. 5/R del 29/3/2019, art. 9;

visto il Regolamento n. 4/R/2013 e s.m.i.;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte SUD all'utilizzo dell'importo di euro 64.083,97 per l'intervento sotto indicato a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa, per le finalità di seguito individuate, a parziale modifica di quanto già autorizzato con la D.G.R. n.8-1004 del 14/02/2020:

A) Intervento nel Comune di RACCONIGI, via Castelli n. 1 su fabbricato di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di proprietà comunale, in gestione all'ATC Piemonte SUD;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte SUD n. 175 del 23/08/2022

parere STD n. 266 del 4/08/2022

QTE SM

Importo : euro 64.083,97

Tipologia: lavori di manutenzione straordinaria ( lavori di sostituzione generatore di calore, riqualificazione atrio d'ingresso e installazione linea vita a servizio della copertura)

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, derivanti dagli accantonamenti previsti dall'art. 25 della L. 513/77, come risulta dal provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'ATC richiamato nella precedente lettera A) .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)